



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO DI MOBILITA' INTERNA

Adottato con Delibera di C.C. n. 30/1993

ART. 1

Per mobilità interna si intende il movimento di personale comunale nei seguenti casi:

- 1) trasferimento all'interno di una Sezione;
- 2) trasferimento da Sezione a Sezione.

ART. 2

- 1) La mobilità interna per esigenze di servizio può essere effettuata:
 - a) per sopperire a particolari esigenze per il funzionamento di una o più sezioni, servizi, unità operative;
 - b) per razionalizzare l'impiego del personale al fine di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa.

Per garantire l'interscambio professionale tra più sezioni dell'amministrazione, può esserle, altresì attuata la mobilità interna su richiesta del dipendente, adeguatamente motivata, compatibilmente con le esigenze di servizio della sezione di appartenenza e di quella ove il dipendente chiede di essere trasferito.

ART. 3

La mobilità interna, salvo quanto previsto dagli art. 7 e 8 del presente Regolamento, deve essere effettuata nell'ambito della stessa qualifica funzionale, nel rispetto del profilo professionale rivestito dal dipendente e dell'area di attività di appartenenza.

ART. 4

Il trasferimento all'interno della sezione è disposto, dal Segretario Generale su conforme parere del funzionario responsabile della sezione o suo sostituto, sentito il dipendente interessato.

ART. 5

Il trasferimento da Sezione a Sezione viene disposto dal Segretario Comunale, sentito il dipendente interessato e acquisito il parere dei Capi Sezione interessati.
Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle 00.SS.

ART. 6

Nei casi in cui sia necessario soddisfare delle esigenze funzionali immediate a seguito di situazioni contingenti, il trasferimento del dipendente ad una sezione diversa da quella di assegnazione o all'interno della sezione stessa può essere disposto, in deroga ai criteri stabiliti dai precedenti articoli, limitatamente al perdurare delle situazioni predette e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, coti provvedimenti del Segretario Comunale sentiti i Capi Sezione interessati.

Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle 00.SS.

ART. 7

Nel caso in cui la mobilità interna comporti, modifica di profilo professionale e/o di area di attività dovrà, nel l'ambito della stessa qualifica funzionale, essere acquisito il parere favorevole dell'interessato nonché adottata apposita deliberazione da parte della Giunta Municipale.

La modifica del profilo professionale e/o dell'area di attività potrà avvenire solo se il dipendente è in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento concorsuale per l'accesso dall'interno al nuovo profilo e/o area funzionale salvo che la legge non richiede un titolo specifico per l'accesso al nuovo profilo e/o area funzionale, previo accertamento dell' idoneità a svolgere le diverse mansioni e, nel caso in cui la modifica del profilo professionale e/o area di attività sia determinata da esigenze di riconversione del personale, previa frequenza di appositi corsi di riqualificazione organizzati dall' Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 268/87.

L' accertamento dell' idoneità a svolgere le mansioni è demandato ad una apposita Commissione, di cui all'art. 6 comma 6° del DPCM 27/12/1288 (prove selettive), così come specificato nel Regolamento Comunale per la determinazione delle modalità di concorso, per le qualifiche funzionali fino alla IV[^]. E' demandata invece all'apposita Commissione giudicatrice dei concorsi per le qualifiche dalla V[^] q.f. e superiori così come composta e disciplinata dal Regolamento sopra richiamato.

ART. 8

L'accertamento di idoneità viene effettuato mediante un colloquio o una prova pratica con espresso riferimento alle materie di esame e alle prove pratiche ed attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative come previste per l'accesso ai vari profili professionali nel Regolamento Comunale, cui si demanda anche per i criteri di valutazione ed il conseguimento dell' idoneità. Nel caso in cui vi siano più dipendenti interessati al cambio di profilo professionale e/o area di attività, la commissione procederà alla formazione di una graduatoria di merito.

Nel caso di parità, ha la precedenza il dipendente che abbia maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità il più anziano di età.

ART. 9

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.